

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA IN UMBRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23 – 2023/24 – 2024/25

PREMESSA

Le presenti linee guida dettano criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa nella Regione Umbria per gli anni scolastici **2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025**.

Per la definizione dei piani regionali di programmazione della rete scolastica, al fine di avere il quadro di riferimento essenziale, occorre richiamare:

- il Decreto Legislativo n. 112/98, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;
- il DPR n. 233/1998, "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";
- il DPR n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

La Regione annualmente, ai sensi del D.lgs n. 112/98, attua il processo di ridefinizione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica regionale, con la partecipazione e in un quadro di fattiva collaborazione, con gli altri soggetti istituzionali coinvolti: le Istituzioni scolastiche, le Amministrazioni Comunali e Provinciali e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Umbria.

Le linee guida oggetto del presente documento tengono conto anche dell'evoluzione del quadro normativo nazionale.

In particolare la Legge n. 56/2014 individua, confermando quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 112/98, tra le funzioni e le competenze attribuite alle Province la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale.

Si tiene altresì in considerazione:

- a) la avvenuta definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, attuata dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Umbria, che rende indispensabile la definizione della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica mediante l'individuazione delle esigenze prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento;
- b) la Strategia nazionale Aree interne, che pone un'attenzione particolare al settore istruzione e al coinvolgimento delle giovani generazioni nell'approfondimento delle conoscenze nell'apporto di un contributo alla creazione delle opportunità per il rilancio del territorio. L'istruzione nei territori delle Aree interne ha la funzione strategica dell'implementazione di un presidio educativo di eccellenza, a supporto delle politiche di sviluppo e finalizzato alla permanenza della popolazione nel territorio di riferimento. Istruzione e formazione sono i principali strumenti di connessione tra i diversi elementi della strategia. Il fenomeno dello spopolamento è particolarmente sentito nelle aree montane e più isolate dove oggi le scuole primarie rappresentano presidi importanti. La presenza delle pluriclassi è vissuta in molti piccoli comuni come una risorsa per i minori che le frequentano e come una ricchezza per il territorio. Nell'affrontare questo tema appare tuttavia necessario coniugare le istanze che provengono da enti locali e comunità con l'esigenza generalizzata di un'elevata qualità del servizio, in termini di qualificazione dell'insegnamento e della relativa strumentazione a supporto, garantendo condizioni adeguate per l'innovazione nella didattica;

- c) il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) #next generation Italia, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Inoltre, in sede di programmazione dell'offerta formativa, in particolare nell'autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni per l'Istruzione professionale (IP) si terrà conto del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e dell'insieme dei provvedimenti attuativi a cura del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca (MIUR) e delle successive intese in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza delle Regioni:

- Decreto MIUR del 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 settembre 2018, che adotta il *"Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*
- Decreto MIUR del 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2018, che adotta *"Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale"*, conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di leFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
- Decreto MIUR del 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di leFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di leFP, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017;
- Accordo 1° agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, prot. n. 155/CSR;
- Accordo 18 dicembre 2019 in Conferenza delle Regioni, prot. n. 19/210/CR10/C9, relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di leFP.
- Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria per l'erogazione da parte degli Istituti professionali dell'offerta di Istruzione formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà in attuazione dell'art. 27, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 1574;
- Accordo territoriale tra la Regione Umbria e l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria per la realizzazione degli interventi integrativi, i passaggi tra i percorsi dei sistemi di Istruzione professionale (IP) e Istruzione e formazione professionale (leFP) e l'accesso all'esame per il conseguimento delle qualifiche e diplomi attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 469.

Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, in attuazione del quale la Regione ha avviato un percorso di sperimentazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, per una valorizzazione dell'opportunità pedagogica della continuità educativa 0-6 anni

(servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia), sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i Comuni interessati. In tale contesto si collocano anche le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zero-sei", predisposte dalla specifica Commissione nazionale in attuazione del sopra richiamato decreto legislativo n. 65/2017.

La Regione nell'esercitare tale funzione di programmazione territoriale dovrà necessariamente confrontarsi con la presenza di talune condizioni vincolanti, in particolar modo la dotazione degli organici definiti dal Ministero dell'Istruzione, e con le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza dell'istruzione nelle aree montane e svantaggiate anche in funzione dell'azione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio e l'attenzione sempre crescente che si dovrà prestare ai processi di integrazione nei territori delle diverse etnie e culture.

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

1.1 Criteri generali

In questo contesto, relativamente al dimensionamento, si richiama la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012, la quale – ribadendo quanto già espresso con precedente sentenza n. 200 del 2009 – stabilisce, fra l'altro, che il dimensionamento della rete scolastica, cioè la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, rientra nella competenza regionale.

Si richiama inoltre l'art. 19, comma 5 e 5-bis del decreto legge n. 98/2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 189/2011, che prevede che non sia assegnato il dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle stesse istituzioni scolastiche non può essere assegnato in via esclusiva un posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'articolo 12 - concernente il "dimensionamento delle istituzioni scolastiche" - prevede, in applicazione delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sede di dirigenza e di direttore dei servizi generali ed amministrativi siano definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando gli obiettivi finanziari su proposta del Ministero dell'Istruzione. In assenza di tale accordo, che dovrebbe stabilire i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA e per la sua distribuzione tra le Regioni, i Comuni e le Province - per gli ordini di scuole di rispettiva competenza - dovranno garantire, nel dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome, il rispetto del parametro minimo di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della L. n. 111/2011 come modificato dall'art. 4 comma 69 della L. n. 189/2011 che prevede la non assegnazione del DS e del DSGAS dedicati, nei casi in cui la scuola non raggiunga i 600 alunni, limite che scende a 400 in particolari situazioni quali comuni montani e isole.

Sulla base di quanto premesso, per quanto concerne il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche vanno strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superiore alle 900 unità, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche ai fini dell'assegnazione del DS e del DSGA.

I **Comuni** competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, e le **Province** competenti per le Scuole Secondarie di 2° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;

- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense e altri servizi).
- considerare obiettivi e azioni relativi alla Strategia aree interne.

Per quanto riguarda il **limite minimo**, come sopra descritto, l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Pertanto la proposta di mantenere istituzioni scolastiche autonome con un numero inferiore a 400 o 600 studenti va motivata in base alla presenza delle seguenti condizioni:

- scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento;
- sussistenza di condizioni particolari di isolamento per scarsità di collegamenti con mezzi di trasporto pubblici;
- specificità dei territori, montani se l'istituzione scolastica autonoma ha una sede legale collocata oltre i 600 metri sopra il livello del mare e se sia presente dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

Tale proposta può essere presentata, in deroga al parametro minimo di 400/600 studenti, anche qualora vi sia la presenza di istituzioni scolastiche autonome che, avendo subito eventi calamitosi o sismici in danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscono una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile all'eccezionalità dell'evento stesso.

Tutte le proposte di mantenimento dell'autonomia scolastica con un numero di alunni inferiore a 400 o 600 dovranno essere debitamente motivate dalle Province nell'ambito del relativo piano annuale. In assenza di dette motivazioni tale richiesta non viene accolta.

Il **limite massimo** di 900 alunni potrà essere superato dagli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, da quelli comprensivi e dagli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, e comunque il livello di superamento del suddetto limite massimo dovrà essere individuato nell'ambito dei piani di utilizzo degli edifici e di uso delle attrezzature a cura degli Enti locali preposti (Province e Comuni), di intesa con le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 139 del Decreto legislativo n. 112/98, ed eventuali piani di intervento ordinario/straordinario in materia di edilizia scolastica.

L'unificazione degli istituti di 2° grado, si realizzerà, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si potrà procedere all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora da soli non possano garantire una tenuta nel tempo ed il non rispetto dei parametri numerici previsti dalla norma. Essi assumeranno la denominazione di Istituti di Istruzione Secondaria superiore.

1.2 Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

In coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 263/2012 i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono costituiti in istituzioni scolastiche autonome articolate in reti territoriali di servizio, aventi:

- un'unica sede centrale provinciale;
- punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. I CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. n. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2).

2. PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

2.1 Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo

Nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica si conferma l'indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali - composti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell'offerta, quali la continuità didattica, l'integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell'esistente offerta di istruzione. Tale modello organizzativo si colloca tra l'altro nel processo evolutivo dei servizi socio-educativi per l'infanzia verso un sistema integrato 0-6 anni, in attuazione del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, "Istituzione del integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

I soggetti istituzionali coinvolti, nella prospettiva di corretta programmazione dell'offerta formativa, sono chiamati a verificare le situazioni ove permangono le seguenti criticità:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
- Presenza di plessi in cui sono presenti pluriclassi: la Regione ritiene utile avviare, nelle specifiche realtà territoriali, un confronto permanente di approfondimento tra i diversi livelli istituzionali, le parti sociali e le diverse rappresentanze sociali del territorio per la valutazione dei casi specifici, per superare ogni elemento di criticità che caratterizzi le realtà locali, in funzione di un duplice obiettivo: salvaguardare l'insostituibile funzione sociale e culturale della scuola per il presidio e lo sviluppo dei diversi territori, da un lato, sostenere elevati livelli di qualità ed efficacia dei percorsi didattici, utili anche a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, dall'altro. A tal fine è individuata, in funzione della composizione numerica delle classi, la possibilità di deroghe fino ad un livello minimo di 5 alunni per singola classe.

Comuni e Province dovranno avviare quei percorsi di concertazione nella prospettiva di promuovere sinergie virtuose e strategiche, che coinvolgano anche territori limitrofi; in particolare quei Comuni che presentano un trend della popolazione in età scolare in decremento nell'ultimo triennio sono tenuti, al fine di consentire il superamento di tale criticità, a valutare anche la possibilità di realizzazione di poli didattici associati su Comuni limitrofi (es. in uno, il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado); ovviamente tale valutazione non potrà prescindere dal considerare la posizione più o meno disagiata dei territori, e del relativo sistema dei trasporti, o del fatto che gli stessi territori siano ricompresi nella strategia Aree interne;

- Presenza di plessi con classi il cui numero di alunni non rispetta i parametri del D.P.R. n. 81/2009;
- Presenza di sezioni che non rispettino i suddetti parametri minimi indicati dal D.P.R. n. 81/89.

Comuni e Province, ognuno per gli ambiti di propria competenza, sono tenuti in ogni caso a segnalare nei propri atti le situazioni di criticità sopra descritte.

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni (di nuove sezioni), i prolungamenti di orario di attività delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado sono subordinate alle disponibilità di organico.

La richiesta di attivazione dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado deve essere subordinata all'esistenza di un raccordo con sedi di liceo musicale o presenza di condizioni utili a tal fine.

2.2 Programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di II grado

Pur nella nuova articolazione del territorio regionale nei cinque più ampi ambiti definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, per la programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore si dovrà fare riferimento agli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005.

Tale programmazione va costruita attraverso strumenti quali le conferenze partecipative di territorio, che devono praticare una strategia di governance tra competenze istituzionali differenti ed autonome, partendo sempre da un'attenta analisi delle attese e dei bisogni espressi dal territorio.

In particolare la programmazione territoriale dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;
- compatibilità con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- attenzione all'istruzione tecnico-professionale e alla presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e all'offerta di formazione, in funzione di uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i fabbisogni professionali del territorio;
- attenzione agli obiettivi e alle azioni relativi alla Strategia aree interne.

Eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione dell'offerta formativa devono tendere:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto – quando possibile – della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che, in certi casi, ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- a valutare il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio, quindi garanzia all'autonomia scolastica;
- a valutare l'impatto avuto dai precedenti Piani regionali anche previa verifica degli indirizzi autorizzati e non attivati, al fine di inserire eventuali correttivi alla futura programmazione regionale anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta, la scuola e l'autonomia a causa di una sua eccessiva frammentazione su uno stesso territorio.

Le Province nell'elaborazione dei rispettivi Piani di offerta formativa, devono attenersi, oltre agli indirizzi e ai criteri generali di cui al precedente punto 1.1, anche alle seguenti ulteriori indicazioni:

- alla valutazione complessiva dell'andamento demografico in generale ed in particolare dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di II grado, con un'attenzione ai flussi di iscrizioni per le diverse tipologie e indirizzi registrati negli anni precedenti senza disperdere quelle buone pratiche che hanno consentito la personalizzazione di percorsi di eccellenza rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- alla verifica di efficacia dell'offerta formativa, nei diversi ambiti del territorio di competenza, in relazione ai bisogni formativi e di mercato: presenza delle diverse tipologie di scuola secondaria superiore, corsi, indirizzi e presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema IeFP e all'offerta di formazione professionale;
- all'individuazione in ciascuno degli ambiti del territorio provinciale di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore;
- alla verifica delle attrezzature e delle risorse strumentali (aule e laboratori) esistenti o disponibili non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- all'adeguatezza della rete dei trasporti.

Nelle rispettive proposte di piano dell'offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.

Inoltre non possono essere istituiti, negli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005, indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici e secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un numero di iscritti di norma pari almeno a 27 allievi, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR n. 81/2009;
- la nuova attivazione può usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità del corso ed il profilo di uscita devono essere coerenti con l'identità dell'istituto;
- la proposta di attivazione del corso deve collocarsi nel contesto del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale e deve risultare coerente rispetto ai possibili sbocchi occupazionali;
- l'attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, per quanto possibile, concordata, in base all'analisi della sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della diversificazione degli sbocchi occupazionali.

Di norma, non è possibile istituire ulteriori nuovi indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900/1000 alunni nell'ultimo triennio). Nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi autorizzati e non attivati oppure ritenuti obsoleti.

Le due Province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Liceo Musicale e coreutico

Si precisa, inoltre, che l'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie scolastiche, ed in presenza delle condizioni di cui al D.P.R. n. 89/2010, tra cui si segnala la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che per l'istituzione dei Licei Musicali e Coreutici è richiesto un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, parere che va richiesto da parte delle Province nel corso del proprio iter istruttorio.

Liceo sportivo

Le sezioni ad indirizzo sportivo, all'interno dei Licei Scientifici, potranno essere attivate in presenza delle seguenti condizioni:

- l'istituzione di tali sezioni può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento;
- potranno essere previste ulteriori sezioni, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che per l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, parere che va richiesto da parte delle Province nel corso del proprio iter istruttorio.

Liceo internazionale e liceo europeo

Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR n. 89/2010, non si procederà all'attivazione di Liceo con opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione ordinamentale da parte del competente Ministero dell'Istruzione.

3. DECADENZA DELLE PROPOSTE NON REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 gli indirizzi e le relative eventuali articolazioni ed opzioni presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo due anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito della ricognizione effettuata dalle Province, in collaborazione con l'USR, che verrà trasmessa alla Regione nella proposta di Piano.

Tale proposta di soppressione degli indirizzi verrà ratificata nel Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa approvato dall'Assemblea Legislativa e infine comunicata all'USR, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale e dovranno essere eventualmente ripresentate qualora coerenti con le disposizioni previste dal presente provvedimento.

In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

4. MONITORAGGIO

La Giunta regionale istituisce e coordina un Osservatorio inter-istituzionale permanente di supporto alle scelte di programmazione, con il coinvolgimento anche delle parti economiche e sociali più rappresentative della regione, finalizzato a monitorare l'evoluzione del contesto socio-economico regionale in termini di andamento demografico, mercato del lavoro, servizi alla popolazione e altre analisi di contesto ritenute strategiche.

5. PROCEDURE

La **Regione** definisce i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica.

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e all'istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche, le parti sociali interessate e con l'Ufficio scolastico regionale all'interno di ciascun ambito funzionale territoriale (di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005) di appartenenza.

Le Province e i Comuni nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso di concertazione effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dai rispettivi Organi collegiali.

I **Comuni** provvedono alla formulazione delle proposte relative al dimensionamento, all'istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché alle sedi e ai plessi; adottano appositi atti deliberativi, previa acquisizione del parere delle autonomie scolastiche coinvolte e li trasmettono alla Provincia di appartenenza e all'USR per l'Umbria.

Le **Province** esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado, promuovendo momenti di confronto con i Comuni, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale, l'Ufficio scolastico regionale e le parti sociali.

Le Province provvedono alla formulazione della proposta di dimensionamento, istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome - redatta tenuto conto dei criteri regionali fissati nel presente documento - e la trasmettono alla Regione e all'USR per l'Umbria.

Nella proposta di Piano, le Province hanno cura di acquisire:

- le proposte deliberate dai Comuni, con allegati i relativi pareri deliberati dalle autonomie scolastiche interessate relativamente alle scuole del I ciclo;

- le proposte con allegati i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado.

Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale **entro e non oltre il 25 settembre**.

La Proposta di Piano Provinciale, inoltre, deve attenersi all'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, sia in termini di riduzione che di nuova costituzione, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province, **entro e non oltre il 15 novembre**, inviano alla Regione Umbria e all'USR per l'Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale relativo alla programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa.

La **Giunta regionale** definisce il Piano regionale annuale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento agli utenti del servizio scolastico.

Il Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa è approvato Giunta regionale, **entro e non oltre il 31 dicembre**, al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale.

Il Piano regionale è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale affinché provveda, per quanto di competenza a darne esecuzione, e all'Assemblea legislativa della Regione Umbria per opportuna informazione.

APPENDICE

QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l'art. 21 della L. n. 59/1997 *'Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa'*;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- gli artt. 137-139 del D.Lgs. n. 112/1998 *'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59'*;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 *'Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59'*;
- l'art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)'*;
- l'art. 64 della L. n. 133 /2008 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*;
- il D.P.R. n. 81/2009 *'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- il D.P.R. n. 89/2009 *'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- l'art. 19 della L. n. 111/2011 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'*; l'art. 4 c. 69 della L. n. 183/2011 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)'*;
- D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- l'art. 12 della L. n. 128/2013 *'Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca'*;
- la nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- il D.P.R. n. 263/2012 *'Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello;
- la L. n. 56/2014 *'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'*;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Decreto Direttoriale dell'USR Umbria del 1 marzo 2016, n. 55 di costituzione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 1 comma 66 della legge del 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.